

La controversa evoluzione della rendicontazione di sostenibilità per le banche

di Luigi Donato

Abstract

Il presente aggiornamento rispetto alla ricerca di ASTRID sul d.lgs. 125/2024 mira a verificare la presenza di norme speciali dirette al settore bancario nell'Omnibus package; inoltre viene approfondito il tema dell'impatto delle nuove proposte di direttive sulle banche che si trovano al centro di un intreccio di rendicontazioni societarie di sostenibilità proprie e della clientela.

La Direttiva “stop the clock” non contiene una disposizione rivolta alle banche. Però le banche minori fanno parte della cd. terza ondata e dovranno presentare la relazione nel 2027 per l'esercizio finanziario 2026.

Per esaminare gli impatti sul sistema bancario dell'Omnibus package risulta utile seguire il testo dell'Audizione dell'ABI del 7 maggio 2025 che segnala la necessità di riconciliazione con le norme di rendicontazione bancaria e con le aspettative della Vigilanza.

Di recente la Banca d'Italia ha pubblicato un Report in tema di rischi climatici e ambientali relativo alle LSI segnalando ritardi per un numero non trascurabile di banche, in particolare per le basi dei dati non complete ed affidabili; ma ha segnalato anche alcune buone prassi nella governance, nel business model, nei piani di lungo periodo. L'EBA ha emanato nuove dettagliate Linee guida imponendo un approccio più proattivo e lungimirante e stabilendo metodologie per la misurazione e la gestione dei rischi ESG.

Le strade della rendicontazione societaria di sostenibilità e della regolamentazione prudenziale sui rischi climatici e ambientali tendono via via ad allontanarsi. Le banche sono tenute dalla CRR a rendicontare in termini di sostenibilità della loro attività ma, al tempo stesso, senza poter ottenere le informazioni necessarie da larga parte della propria clientela, esclusa dalla CSRD.

This update to ASTRID's research on Legislative Decree 125/2024 aims to verify the presence of special rules for the banking sector in the Omnibus package. It also explores the impact of the new proposed directives on banks that are at the center of a web of corporate sustainability reporting for themselves and their customers.

The “stop the clock” Directive does not contain any provisions aimed at banks. Small banks are part of the “third wave” and will have to submit their reports in 2027 for the 2026 financial year. To review the impact of the Omnibus package on the banking system, it is used the text of the ABI Hearing of May 7, 2025. ABI points out the need for coordination with banking reporting standards and supervisory expectations. The Bank of Italy recently

published a report on climate and environmental risks relating to LSIs, indicating delays for a significant number of banks, particularly in terms of incomplete and unreliable databases, but also highlighting some good practices in governance, business models, and long-term plans. The EBA issued new detailed guidelines requiring a more proactive and forward-looking approach and establishing methodologies for measuring and managing ESG risks. The paths of corporate sustainability reporting and prudential regulation on climate and environmental risks are gradually moving away. Banks are required by the CRR to report on the sustainability of their activities but, at the same time, are unable to obtain the necessary information from large part of their customers, who are excluded from the CSRD.

1. La singolare vicenda della direttiva CSRD (UE 2022/2464) è descritta nell'intervento iniziale di Anna Genovese¹, che conferma come, da un lato, la marcia della regolamentazione stia proseguendo² mentre, dall'altro, il cammino sia stato già rallentato di due anni³; ma, soprattutto, la stessa Commissione Europea ha ormai riaperto l'intero dossier legislativo con una serie di proposte di modifica (si dice di compromesso tra spinte opposte) per quanto riguarda gli obblighi di rendicontazione della sostenibilità delle imprese e di due diligence⁴.

Il contesto normativo è, quindi, tutt'altro che stabilizzato. Anzi, con il cd. *Omnibus package* è partita un'operazione di ampia "semplificazione" delle norme UE in materia di rendicontazione e *due diligence* di sostenibilità, in particolare per le PMI, concentrando il quadro normativo sulle imprese più grandi. Secondo le stime della Banca d'Italia circa l'85 % delle aziende italiane escono dalla sfera della CSRD e gli obblighi per le grandi aziende non graveranno sulle più piccole della loro catena del valore; si riduce anche l'onere di rendicontazione della Tassonomia UE⁵.

¹ "Uno sguardo d'insieme sulle proposte della Commissione Europea di modifica della Direttiva (UE)2022/2464".

² L'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha rilasciato in data 27 maggio 2025 due nuovi modelli digitali (gratuiti) in tema di standard e di tassonomia; l'EFRAG aveva già diffuso, in data 17 dicembre 2024 gli standard VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs) per la rendicontazione volontaria delle PMI per le piccole e medie imprese (PMI) non quotate sulle quali non incide l'obbligo di *reporting* della CSRD.

³ Il 14 aprile 2025 è stata definitivamente approvata la Direttiva UE/2025/794 (c.d. "*stop the clock*", con una punta di forse involontaria ironia), che ha modificato la CSRD prorogando l'obbligo per le PMI di pubblicare il primo rendiconto di sostenibilità dal 2026 al 2028 e ha posposto, sempre di due anni, le altre scadenze della rendicontazione.

⁴ Concentrando l'attenzione sul settore dell'informativa sulla finanza sostenibile rileva la proposta di Direttiva (COM (2025)81 final) del 26 febbraio 2025 che modifica le Direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 (per quanto riguarda taluni obblighi in materia di informativa sulla sostenibilità e di due diligence delle imprese). Per un esame articolato si rinvia alla Documentazione della Camera dei Deputati, "Le iniziative della Commissione europea in materia di semplificazione (Omnibus 1)" n. 93 del 22 aprile 2025 e alla Informativa Reporting di Sostenibilità del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili – "La proposta Omnibus Package per la rendicontazione di sostenibilità Analisi dello scenario in evoluzione" n. 13 – marzo 2025.

⁵ Molto critico è Paolo Angelini, *La sostenibilità nell'industria finanziaria: vecchi modelli per nuovi scenari?* - Banca d'Italia, Milano 2 aprile 2025, secondo il quale "verrebbero esentate grandi imprese che già adottano la reportistica di sostenibilità, con risparmi marginali o nulli, mentre gli investitori verrebbero privati di informazioni importanti per una accurata valutazione dei rischi. Un provvedimento del genere andrebbe oltre l'obiettivo, auspicabile, di semplificare il quadro regolamentare, e potrebbe addirittura creare ulteriore complessità".

Come noto, in Italia è nel frattempo intervenuto il d.lgs. del 6 settembre 2024 n. 125 che è stato oggetto di analisi nella recentissima ricerca di ASTRID “La trasparenza societaria per lo sviluppo sostenibile. Il decreto legislativo n. 125/2024 sul rendiconto di sostenibilità”. E, nonostante la sua giovane età, lo stesso d.lgs. 125/2024 non resterà verosimilmente indenne rispetto agli effetti della nuova corrente di revisione della normativa.

Al lavoro di ASTRID ho contribuito con un saggio sulla rendicontazione da parte di banche e imprese di assicurazioni, interessate da alcune disposizioni speciali del decreto legislativo. La specificità emersa per il settore bancario è data, ancora una volta, dal contesto normativo di vigilanza che spinge le banche verso strategie attente alla sostenibilità, fino a rendere i rischi associati ai fattori ESG un vincolo nella valutazione del credito⁶. Le banche e le imprese assicurative si trovano al centro di un intreccio di rendicontazioni societarie di sostenibilità proprie e della clientela; risulta, quindi, indiscutibile una sovrapposizione normativa tra la disciplina di rendicontazione incardinata sulla CSRD e la regolamentazione di vigilanza prudenziale.

Con il medesimo approccio, il presente aggiornamento mira a verificare la presenza di norme speciali dirette a banche e imprese di assicurazione nell’*Omnibus package* nonché ad approfondire il tema dell’impatto delle nuove proposte di direttive sul settore bancario, seguendo, in particolare la traccia di una recentissima audizione parlamentare dell’Associazione bancaria italiana⁷

2. La Direttiva UE/2025/794 (“*stop the clock*”) non contiene una disposizione rivolta esplicitamente agli enti creditizi.

Nella Relazione introduttiva alla proposta, nella nota n. 10 si precisa che, in base alla CSRD, anche gli enti creditizi di piccole dimensioni e non complessi e le imprese di assicurazione e riassicurazione *captive* fanno parte della cd. terza ondata e, quindi, dovranno presentare la relazione nel 2027 per l'esercizio finanziario 2026, anche se hanno la possibilità di non presentare la relazione per gli esercizi finanziari 2026 e 2027. Se sono PMI quotate possono avvalersi del “*opt-in*” in base al quale le (grandi imprese) possono dichiarare che le loro attività sono allineate o parzialmente allineate

⁶ Si fa rinvio agli “Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti” del 29 maggio 2020 (che incorporano i fattori ESG nel rischio di credito e che considerano i prestiti sostenibili) nonché alle recenti nuove Linee guida per gestione rischi ESG delle banche pubblicati dall’EBA (European Banking Authority); su queste ultime vedi il par. 5.

⁷ Audizione dell’Associazione bancaria italiana, Camera dei Deputati XIV Commissione “Politiche dell’Unione europea”, 7 maggio 2025 (“Camera dei Deputati XIV Commissione “Politiche dell’Unione europea” – “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità”).

alla Tassonomia dell'UE comunicando i loro KPI relativi al fatturato e ai CapEx. Questo approccio "*opt-in*" mira ad eliminare completamente il costo della conformità alle regole di rendicontazione della tassonomia.

Sempre nella Relazione introduttiva si ricordano gli standard di rendicontazione della sostenibilità per l'uso volontario da parte delle PMI (che non rientrano nell'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione) predisposti dall'EFRAG (standard VSME). Come ricordato nella nota n. 2 del presente contributo, l'obiettivo dello standard VSME è quello di fornire alle PMI uno strumento semplice e ampiamente riconosciuto attraverso il quale possano fornire informazioni sulla sostenibilità alle banche (oltre che alle grandi imprese e ad altri *stakeholder*). È questa la strada prescelta – con l'evidente limite della volontarietà - per garantire, tra l'altro, che i partecipanti ai mercati finanziari, gli enti creditizi e gli amministratori di benchmark abbiano accesso alle informazioni sulla sostenibilità delle altre imprese per adempiere ai propri obblighi di rendicontazione, del regolamento sui requisiti patrimoniali (UE 575/2013) e del regolamento sui benchmark (UE 2016/1011). In ogni caso, intanto, il rinvio deciso dalla UE ritarderà la messa a disposizione di informazioni per gli operatori dei mercati finanziari, gli enti creditizi e gli amministratori di benchmark.

3. Sulla proposta di Direttiva (che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi in materia di informativa sulla sostenibilità e di due diligence delle imprese) datata 26 febbraio 2025 (COM (2025) 81 definitivo) va osservato preliminarmente che la Relazione Introduttiva risulta largamente sovrapponibile e quella relativa alla Direttiva, già approvata, UE/2025/794 ("*stop the clock*").

Per esaminare gli impatti sul sistema bancario risulta, dunque, utile seguire il testo dell'Audizione dell'ABI del 7 maggio 2025. Il punto di partenza è la condivisione dell'associazione delle banche dell'obiettivo insito nella proposta di riforma di razionalizzare il quadro normativo per ridurre gli oneri a carico delle imprese derivanti dalla legislazione in materia di sostenibilità, ma "senza comprometterne gli obiettivi strategici".

In tale ottica, si evidenziano le ulteriori proposte dell'ABI di semplificazione della normativa, la principale delle quali, non a caso, riguarda la necessità di riconciliazione con le norme di rendicontazione bancaria e le aspettative della vigilanza. La richiesta è razionale e, in uno scenario di semplificazione che si sta definendo con la normativa Omnibus, vuole contrastare una evidente complicazione assicurando l'armonizzazione delle diverse richieste informative. In particolare, l'ABI richiede che il Green Asset Ratio (GAR) possa essere segnalato una sola volta per adempiere sia all'art. 8 del

Regolamento 2020/852 del 18 giugno 2020⁸ (relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili) e sia alle disposizioni dell’EBA sugli standard di Pillar 3 sui rischi ESG; in ogni caso è essenziale che la metodologia per la misurazione del GAR sia la stessa in entrambe le normative. Del resto, nell’*Omnibus package* viene ricordato che gli obblighi di rendicontazione stabiliti nella CSRD mirano anche a garantire che i partecipanti al mercato finanziario e le banche abbiano accesso alle informazioni sulla sostenibilità di cui hanno bisogno dalle imprese per soddisfare i propri obblighi di rendicontazione a partire dalla Capital Requirements Regulation (UE 575/2013).

Un’altra osservazione dell’ABI riguarda il nuovo schema volontario basato sullo standard europeo per le PMI non quotate (VSME) che sarà oggetto di una Raccomandazione della Commissione entro il 2025. L’ABI considera che questo standard fungerà da tetto massimo fissando il limite delle informazioni che potranno essere richieste alle imprese che non rientrano nell’ambito di applicazione della CSRD. Per questo viene proposto di prevedere che a questo limite facciano eccezione “le informazioni supplementari sulla sostenibilità utili agli operatori finanziari per assolvere gli obblighi di legge di settore” sostituendo la più generica dizione delle “informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato” ora prevista dall’art. 2 della proposta di direttiva in discussione, che modifica l’art. 19 bis (paragrafo 3, primo comma) della Direttiva 2013/34/UE.

Altre osservazioni riguardano:

- considerare la necessità che a seguito della eliminazione contenuta nella proposta degli standard di rendicontazione (ESRS) settoriali (che sarebbero risultati utili per assicurare coerenza con le specificità del settore finanziario) di prevedere una guida specifica al fine di facilitare l’applicazione degli ESRS considerando le peculiarità del settore finanziario;
- valutare l’opportunità di reintrodurre la deroga (già proposta dal Consiglio europeo il 25 aprile 2025) all’obbligo di presentare una rendicontazione individuale di sostenibilità da parte di alcune componenti di un gruppo laddove la capogruppo fornisca adeguate informazioni con la CSRD consolidata e, per converso, di escludere la *holding* se a livello individuale resta sotto la soglia di rilevanza e non esercita attività di direzione e coordinamento su un grande gruppo;

⁸ La norma richiede che nella dichiarazione di carattere non finanziario o nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, siano incluse informazioni su come e in che misura le attività dell’impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili (quanto a fatturato e quanto a spese in conto capitale e operative).

- pubblicare a cura della Commissione annualmente, ex-ante, un elenco delle società nell'ambito della CSRD per il successivo ciclo di pubblicazione CSRD;
- rinviare l'applicazione delle Linee Guida sulla gestione del rischio ESG⁹ a dopo l'approvazione degli emendamenti dell'*Omnibus Package*, in modo da consentirne l'adeguamento in coerenza con il testo finale della CSRD/ESRS.

Le proposte dell'ABI – al di là di alcuni aspetti tecnici minori – puntano in dito sul cuore della vicenda della CSRD che rispetto ad una visione iniziale, forse gravosa ma di certo coerente, rischia ora di trasformarsi in una disciplina squilibrata della quale finirebbero per pagarne il conto le banche tenute dalla CRR a rendicontare in termini di sostenibilità della loro attività ma, al tempo stesso, senza poter ottenere le informazioni necessarie da larga parte della propria clientela.

4. In questo contesto se la rendicontazione di sostenibilità fa un passo avanti e due indietro, sul versante della Vigilanza bancaria ci sono ulteriori sviluppi sia in termini di controlli (da parte della Banca d'Italia) sia di Linee guida (da parte dell'European Banking Authority - EBA).

Della Banca d'Italia va segnalato il Report del maggio 2025 “Piani d'azione sull'integrazione dei rischi climatici e ambientali nei processi aziendali delle LSI: principali evidenze e buone prassi”. La Banca d'Italia torna sull'integrazione dei rischi climatici e ambientali nei processi aziendali delle banche meno significative (LSI) pubblicando gli esiti del monitoraggio - con approfondimenti condotti anche in sede ispettiva - sui piani di azione 2023-2025 alle Aspettative di Vigilanza dell'aprile 2022.

L'analisi dei piani di azione delle LSI ha posto in luce “elementi di attenzione a livello idiosincratico e ritardi potenzialmente rilevanti per un numero non trascurabile di banche”, ma anche “alcune buone prassi per lo più sviluppate da intermediari che già nelle precedenti rilevazioni avevano mostrato una maggiore sensibilità ai temi ESG”.

A livello aggregato, le LSI hanno completato il 27% degli interventi programmati, mentre il 59% delle iniziative sono state avviate nei tempi previsti dal proprio piano di azione e dovrebbero essere finalizzate nel 2025, termine completare l'allineamento alle Aspettative; vi sono invece ritardi sul 14% delle attività pianificate. Riguardo alle diverse aree tematiche delle Aspettative, il grado di completamento maggiore si osserva per i profili di governo societario e organizzazione (57%), che sono in linea con la pianificazione. Un minor grado di completamento si riscontra nel sistema di reporting e nelle politiche di remunerazione.

⁹ Pubblicate dall'European Banking Authority (EBA) in data 9 gennaio 2025. In proposito vedi il successivo par. 5.

I ritardi più diffusi (con completamento al 25%) riguardano la costruzione di una base dati sufficientemente completa e affidabile e l'aggiornamento dei sistemi informatici.

Nel *business model* e nella strategia si evidenziano buone prassi; vi sono banche che hanno elaborato piani di lungo periodo per accompagnare le imprese nel percorso di graduale contenimento del rischio di transizione. Gli obiettivi di medio e lungo periodo sono stati riflessi in via sperimentale nelle politiche di allocazione del credito, nel Risk Appetite Framework (RAF), nei piani strategici e nelle politiche di remunerazione attraverso specifici KRIs e KPIs.

Nell'immediato, è stata inoltre rivista l'offerta commerciale, attraverso nuovi prodotti "sostenibili" per clientela retail e corporate che forniscono sostegno finanziario per il conseguimento di obiettivi di sostenibilità (la riduzione dell'impronta carbonica delle imprese, il miglioramento della loro autonomia energetica e resilienza agli shock del prezzo dell'energia), ad esempio attraverso l'acquisto o la ristrutturazione di immobili ad alta efficienza energetica l'installazione di impianti fotovoltaici e di altre forme di energia rinnovabile e l'acquisto di mezzi di trasporto più sostenibili.

Alcune banche hanno previsto incentivi con la riduzione del tasso sui prestiti al raggiungimento di determinati obiettivi di miglioramento dell'impronta carbonica o dello score ESG attribuito al debitore; altre hanno ampliato l'offerta commerciale iniziando a distribuire polizze catastrofali ovvero obbligazioni *green* o *social*.

In conclusione, la maggior parte delle banche sono in ritardo nella definizione di basi dati e nell'adeguamento dei sistemi IT; nessuna LSI ha completato l'integrazione dei fattori ESG nei processi del credito e nei servizi di investimento; in merito alla valutazione di materialità (per il rischio fisico e per quello di transizione) le iniziative procedono generalmente in linea con la pianificazione; per l'integrazione nel RAF, nell'ICAAP e nell'ILAAP, più dell'80% delle iniziative sono concluse o in linea con la pianificazione.

Quanto alla rendicontazione:

- numerose banche forniscono informazioni sulle emissioni nella relazione sulla sostenibilità, nella relazione sulla gestione nell'ambito del bilancio o nella dichiarazione non finanziaria (DNF);
- alcune pubblicano nel sito internet informazioni sulle linee guida per limitare l'impatto ambientale del proprio *business*;
- alcune banche a cui la CSRD si applicherà nei prossimi anni (dal reporting relativo al 31 dicembre 2025 o successivamente) hanno avviato una verifica di conformità (*gap analysis*) rispetto ai nuovi obblighi informativi.

Nel Report, poi, la Banca d'Italia ha aggiornato l'elenco, reso più incisivo e dettagliato rispetto al passato, delle “buone prassi” utili per confrontare il modello di business, il sistema di governo aziendale e le coordinate organizzative che lo caratterizzano, sulla base delle analisi di materialità dei rischi climatici e ambientali. Tra queste “buone prassi” va segnalato il ruolo attivo di indirizzo e governo dell'organo di amministrazione nell'integrare i rischi climatici e ambientali nella cultura e nella strategia della banca nonché nel *risk appetite framework* e nei limiti di rischio dei portafogli gestiti. In tale ottica l'organo di amministrazione approva un piano di iniziative che declina le principali politiche aziendali e l'adattamento dei sistemi organizzativi e gestionali.

In conclusione, sul Report della Banca d'Italia possono essere svolte due considerazioni. La prima è che, al di là delle formule ripetute che inquadrano il Report, come pure le Aspettative di vigilanza, nel quadro di una *soft law* priva di efficacia vincolante, il pacchetto delle indicazioni ha un suo evidente effetto cogente in quanto costituisce il parametro di riferimento per i controlli, anche ispettivi, a partire dall'ICAAP (“*internal capital adequacy assessment process*”) e dall'ILAAP (“*internal liquidity adequacy assessment process*”), e, quindi, dalla gestione dei rischi e dall'adeguatezza organizzativa.

La Banca d'Italia, del resto, ha già precisato che, nel corso del 2025, proseguirà le attività di monitoraggio dei piani di azione, in vista della fine del ciclo triennale dei piani di azione per l'allineamento alle Aspettative di Vigilanza del 2022.

La seconda è che le strade della rendicontazione societaria di sostenibilità e della regolamentazione prudenziale sui rischi climatici e ambientali (su cui più diffusamente nel successivo par. 5) tendono, a questo punto oggettivamente ad allontanarsi quanto ad impostazione e quanto ad effetti; ugualmente la stessa rendicontazione di sostenibilità delle banche si distingue restando più specifica e, anche, più difficile da realizzare (cfr. precedente par.3).

5. L'EBA ha pubblicato in data 8 gennaio 2025 la versione finale delle “Linee guida sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG)”

I temi su cui si muove l'EBA non sono, ovviamente distanti da quelli affrontati dalla Banca d'Italia; vanno però fatte alcune precisazioni di fondo.

L'EBA agisce sulla base dell'art. 87 bis, paragrafo 5, della Direttiva 2013/36/UE (CRR)¹⁰, che le ha affidato il compito di emanare orientamenti sugli standard minimi

¹⁰ La direttiva (UE) 2024/1619 del 19 giugno 2024 (cd. “CRD VI”) ha modificato la direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 aggiungendo un nuovo articolo 87 bis, intitolato “Rischi ambientali, sociali e di governance”. In sostanza, l'articolo 87 bis ribadisce la necessità che i rischi ESG siano integrati nella gestione dei rischi degli enti creditizi (già prevista dalla Direttiva 2013/36/UE) e fissa i criteri che gli enti creditizi devono rispettare.

e sulle metodologie di riferimento per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG)¹¹.

L'EBA sottolinea come i rischi ESG possano influenzare tutte le categorie tradizionali di rischio finanziario, dal credito al mercato, passando per quello operativo e reputazionale. I rischi ambientali sono particolarmente oggetto di attenzione dall'EBA, sia quelli legati a eventi estremi (rischi fisici) sia quelli associati alla transizione verso un'economia a basse emissioni (rischi di transizione). Infine, vengono evidenziati i rischi sociali, come le violazioni dei diritti umani, i cambiamenti demografici e le questioni legate alla governance aziendale, ad esempio in materia di Diversity & Inclusion e parità di genere

Le banche, dal canto loro, devono essere in grado di identificare e misurare correttamente i rischi ESG attraverso processi di dati solidi e una combinazione di metodologie, tra cui quelle basate sull'esposizione, sul portafoglio e sul settore, sull'allineamento del portafoglio e sullo scenario. Devono altresì considerare i rischi ESG come fattori scatenanti di tutte le categorie tradizionali di rischi finanziari, compresi i rischi di credito, di mercato, operativi, di reputazione, di liquidità, di modello aziendale e di concentrazione. Ciò anche in quanto si prevede che in futuro diventeranno ancora più importanti attraverso diverse possibili combinazioni di rischi fisici e di transizione.

Anche gli articoli 73 e 74 della CRD sono stati modificati per richiedere che gli orizzonti di breve, medio e lungo termine dei rischi ESG siano inclusi nelle strategie e nei processi degli enti creditizi per la valutazione del fabbisogno di capitale interno e di un'adeguata governance. All'articolo 76 della CRD è stato inoltre introdotto un riferimento agli impatti attuali e prospettici dei rischi ESG, unitamente alla richiesta all'organo di gestione di sviluppare piani concreti per affrontare tali rischi.

Le Linee Guida sono poi dettagliate nell'indicare: la metodologia per l'identificazione e la misurazione dei rischi ESG; gli standard minimi e metodologia per la gestione e il

L'articolo 87-bis è una disposizione aperta, rivolta principalmente alle autorità competenti, che devono adottare misure adeguate ad attuarne il contenuto.

Ai sensi dell'articolo 87 bis, gli enti creditizi devono disporre di strategie, politiche, processi e sistemi solidi per l'identificazione, la misurazione, la gestione e la sorveglianza dei rischi ambientali, sociali; la gestione dei rischi ESG deve essere effettuata in una prospettiva a breve, medio e lungo termine e va inclusa nei sistemi di governance. Gli enti creditizi sono tenuti a rivedere i propri sistemi di governance per renderli conformi all'articolo 87 bis e dovrebbero verificare la propria resilienza agli impatti negativi dei fattori ESG, comprese le questioni climatiche. Tali verifiche devono prendere in considerazione vari scenari ESG credibili basati su quelli elaborati da organizzazioni internazionali. Le autorità di vigilanza competenti sono responsabili di garantire la correttezza dei processi di verifica della resilienza adottati dagli enti creditizi.

¹¹ Le Linee guida sono state redatte tenendo conto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 87 bis, paragrafo 2, della direttiva CRD nel senso che la proporzionalità deve essere intesa non in base alle dimensioni della banca ma in base alla rilevanza dei rischi ESG associati alle attività e al modello di business.

monitoraggio dei rischi ESG¹² (compresi i processi ICAAP¹³ e ILAAP); i Piani previsti dall'art. 76, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE¹⁴.

Le nuove regole dell'EBA rappresentano una svolta significativa per il settore bancario imponendo un approccio più proattivo e lungimirante nella gestione del rischio di sostenibilità. E questa evoluzione potrebbe portare a una riallocazione del capitale verso attività più sostenibili e a una maggiore trasparenza nella comunicazione dei rischi ESG. Tuttavia, l'implementazione di queste nuove regole richiederà un considerevole sforzo da parte delle banche, specie in termini di risorse umane e i sistemi informativi.

Sarà quindi fondamentale il supporto, non solo tecnico, delle Autorità di vigilanza nella fase di preparazione, tenendo conto che le Linee guida entreranno in vigore a partire dall'11 gennaio 2026, tranne che per le banche di piccole dimensioni e non complesse, per le quali si applicheranno, al più tardi, a partire dall'11 gennaio 2027. E queste date riconfermano la scarsa coerenza (richiamata anche dall'ABI) tra la regolamentazione di vigilanza e la revisione della CSRD in corso che ha, in particolare, prorogato l'obbligo per le PMI di pubblicare il primo rendiconto di sostenibilità dal 2026 al 2028.

¹² Un richiamo merita, senz'altro, la parte relativa alla governance che prevede una interazione e uno scambio significativi e regolari a tutti i livelli dell'organizzazione.

¹³ Le Linee guida EBA non specificano in dettaglio il trattamento patrimoniale delle esposizioni legate ai rischi ESG ma impongono alle banche di integrare questi rischi nel loro processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP). In concreto le banche dovranno esaminare attentamente l'influenza dei fattori ESG sulla qualità del loro portafoglio creditizio e sulla loro esposizione complessiva al rischio. Attraverso l'ICAAP, le banche dovranno, quindi, valutare se il capitale allocato è sufficiente a coprire le potenziali perdite derivanti da eventi legati al clima o da altri fattori ESG.

¹⁴ Sui Piani l'Eba ha pubblicato un allegato specifico alle Linee guida nel quale vengono forniti per ogni contenuto chiave alcuni esempi, riferimenti e potenziali parametri che le banche possono prendere in considerazione per strutturare e formalizzare i loro piani. Le banche possono adattare il formato indicato, a condizione che tutti i contenuti chiave richiesti siano inclusi nei loro Piani.